



COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Provincia di Varese

Via Roma 16/A - C.A.P. 21014 - Tel. 0332 625511 - Fax 0332626042

www.comune.laveno.va.it

Codice Fiscale / Partita I.V.A 00213100126

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N° 5 del 30/01/2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

L'anno 2017, addì trenta del mese di gennaio alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, in seguito ad avvisi scritti di convocazione nei modi e termini prescritti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - seduta pubblica di prima convocazione, presieduto dal **Sindaco Ercole Ielmini** e con l'assistenza del **Segretario Generale Dott.ssa Amato Carla**.

Tenuto conto dei presenti all'appello iniziale, nonché delle successive presenze e assenze, all'inizio della trattazione del presente argomento risultano presenti:

N.	Cognome e Nome	Presenti
1	IELMINI ERCOLE	SI
2	BEVILACQUA PAOLA SABRINA	SI
3	MARCHETTI NADIA	SI
4	LANGE' VALERIO	SI
5	ANANIA FRANCESCO	SI
6	PAGLIA LUIGI TOMMASO	SI
7	RODARI ENRICO	SI
8	DE VITTO ISABELLA ROSA	SI
9	REGGIORI ALVARO	SI
10	GIACON GRAZIELLA	SI
11	DE BERNARDI GIANCARLO	SI
12	MARVASI NADIA	NO
13	BIDDAU LIBERO ANTONIO	SI

PRESENTI : 12

ASSENTI : 1

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e, secondo l'ordine del giorno, per la trattazione dell'argomento in oggetto.

Il dibattito della seduta consiliare è integralmente registrato - a cura del dipendente Paolo Andrea De Antoni - Operatore Amministrativo del Settore Segreteria - ed oggetto di relativo verbale di trascrizione.

Sono presenti gli assessori:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 30 gennaio 2017

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2017

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che il Sindaco - Presidente, introduce l'argomento ed illustra la proposta deliberativa in trattazione;

Premesso che l'art. 1, commi da 639 a 704, della L. 147/2013 ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali;

Tenuto conto che l'Imposta Unica Comunale (IUC) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali,
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'art. 1 della Legge 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014, convertito in L. 68/2014 e dall'articolo 1, comma 679 delle legge 190/2014, che dispone quanto segue:

- **comma 669:** il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **comma 675:** la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU;
- **comma 676:** l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **comma 677:** il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima della TASI non può eccedere il 2,5 per mille;
- **comma 678:** per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;

Considerato che la legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha introdotto novità nella disciplina del tributo per i servizi indivisibili, a decorrere dall'anno 2016:

- le lettere a), b) e d) del comma 14 dell'art. 1 dispongono la esclusione dalla Tasi dell'abitazione principale, nonché dell'unità immobiliare nella quale

l'utilizzatore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica (in questo caso il possessore versa la Tasi nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2015 ovvero, in mancanza, stabilita dal Comune nel regolamento vigente per l'anno 2014 ovvero, in mancanza anche di quest'ultima, del 90%). Le agevolazioni non si applicano alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

- il comma 14 lettera b), richiamando l'articolo 13, comma 2 del D.L. 201/2011 assimila ad abitazione principale ai fini tasi gli immobili già assimilati ai fini imu, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
- il comma 54 dispone la riduzione del 25% della Tasi per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
- I commi 21-24 dell'art. 1 prevedono che la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
- il comma 28 dell'art. 1 dispone che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esclusi dalla Tasi, il Comune può mantenere, con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione prevista dal comma 677 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.

Richiamato il regolamento per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n 9 del 13.04.2016., esecutiva ai sensi di legge;

Dato atto che la definizione delle aliquote della TASI per ciascuna categoria di immobile deve necessariamente essere correlata alla determinazione delle corrispondenti aliquote IMU per il medesimo anno;

Rilevato che con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 del 29/12/2016 resa immediatamente eseguibile, sono state confermate per l'anno 2017 le aliquote IMU nelle seguenti misure:

- ❖ **aliquota di base:** **10,6%**
da applicarsi a tutti gli immobili non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- ❖ aliquota per gli immobili iscritti o iscrivibili in catasto edilizio urbano nelle categorie catastali: C/1(negozi e botteghe), C/3 (laboratori per arti e mestieri), C/4 (fabbricati e locali per esercizi sportivi senza fine di lucro), nel gruppo catastale D, esclusi i fabbricati classificati nella categoria D/5 (istituto di credito, cambio e assicurazione con finalità di lucro), e nel gruppo catastale B **9,5%**
- ❖ aliquota per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP: **6,0%**

- ❖ aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze, come definiti dall'art. 13, comma 10 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 23 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, nonché per l'unità assimilata all'abitazione principale dal regolamento comunale IMU - articolo 10, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata:
6,0%

Rilevato che l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 stabilisce che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili appositamente individuati e con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

Dato atto che l'articolo 10 del regolamento per l'applicazione tributo per i servizi indivisibili (TASI) individua i servizi indivisibili alla cui copertura la tasi è diretta, come previsto dall'articolo 1 comma 682, della legge 147 del 2013;

Considerate le aliquote TASI per l'annualità d'imposta 2016, approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 13.4.2016, nel rispetto di tutti i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.147 e ss.mm.ii:

- ❖ Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011.
- ❖ Aliquota dello 0 (zero) per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013, per tutte le fattispecie di immobili (fabbricati e aree edificabili), diverse da quelle di cui al punto precedente.

Ritenuto di dover confermare anche per l'anno 2017 le medesime tariffe TASI deliberate per l'anno 2016, per le fattispecie diverse dalle abitazioni principali, che sono state escluse dalla Tasi a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 1 comma 14 della legge 28 dicembre 2015, n. 208);

Dato atto che nel bilancio di previsione 2017 non è previsto alcun stanziamento di entrata relativo alla TASI, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo, avendo come riferimento il principio contabile 3.7.5 allegato 472 al D.lgs 118/2011 "Gli stanziamenti sono proposti sulla base delle entrate tributarie riscosse per autoliquidazione dei contribuenti sulla base delle riscossione effettuate entro la chiusura del rendiconto e, comunque entro la scadenza prevista per l'approvazione del rendiconto".

Ritenuto quindi non necessario procedere all'individuazione dei costi indivisibili da coprire (anche in quota parte) attraverso il gettito TASI, tenuto conto della mancanza di entrate derivanti da detto tributo;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che la Giunta comunale con atto n 121 del 29/12/2016 ha approvato la proposta di schema di bilancio di previsione 2017-2019;

Visto l'articolo 1 comma 688 Legge 147/2013, che stabilisce che: *“ il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente; il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico”;*

Visto altresì l'art. 13, comma 15, del citato D.L. 201/2011 ove si prevede che: *“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma.”;*

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, in merito alla competenza dell'organo deliberante;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'allegato parere dell'organo di revisione dell'Ente, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000, in data 17/01/2017;

Acquisiti i seguenti pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 147 bis, comma 1 del DL.vo 18.8.2000 n. 267 e s.i. e m., rispettivamente:

- dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, in ordine alla regolarità tecnica,
- dal Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D.Lgs.vo n° 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

Terminata la relazione del Sindaco;

Non essendovi interventi;

Disposto dal Sindaco - Presidente, di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 9;
 - voti contrari numero zero;
 - astenuti numero 3 - i Consiglieri Comunali Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
- su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale Nadia Marvasi;

D E L I B E R A

1. Di confermare, sulla base delle valutazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano, le seguenti aliquote per l'anno 2017, ai fini dell'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI), già vigenti nell'anno 2016:

- ❖ Aliquota dell'1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.13, comma 8, del D.L. 201/2011.
- ❖ Aliquota dello 0 (zero) per mille, ossia azzeramento dell'aliquota di base prevista dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013, per tutte le fattispecie di immobili (fabbricati e aree edificabili), diverse da quella di cui al punto precedenti.

2. Di dare atto che le aliquote di cui al punto 1), parte dispositiva, rispettano tutti i limiti fissati dall'articolo 1, commi 677 e 678 della L. 27/12/2013, n.147 e ss.mm.ii.

3. Di dare atto che le abitazioni principali e assimilate sono escluse dalla TASI a decorrere dall'1.1.2016 (articolo 1, comma 14, Legge 28.12.2015 n. 208).

4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2014 n. 214 e ss.mm.ii, entro 30 giorni dalla data di esecutività della delibera e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, nonché, nel rispetto dell'articolo 1 comma 688 Legge 147/2013, non oltre il termine del 14 ottobre.

Successivamente,

stante l'urgenza di dare applicazione al presente provvedimento;

disposto dal Sindaco di procedere mediante votazione palese per alzata di mano, ed avendo l'esito della stessa, dato il seguente risultato:

- voti favorevoli numero 9;
- voti contrari numero zero;

- astenuti numero 3 - i Consiglieri Comunali Graziella Giacon, Giancarlo De Bernardi e Libero Antonio Biddau;
su numero 12 presenti,
assenti n. 1 - il Consigliere Comunale Nadia Marvasi;

IL CONSIGLIO COMUNALE

DICHIARA la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs 267/2000 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Ercole Ielmini

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. 231/2017, dal 15/02/2017 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il 02/03/2017, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

p. IL MESSO COMUNALE
F.to Maria Pia Casadei

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA RIPUBBLICAZIONE

Si attesta e si certifica che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, al registro n. _____, dal _____ ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi, a tutto il _____, e che della medesima viene data comunicazione in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi di legge.

IL MESSO COMUNALE
F.to De Antoni Paolo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Amato Carla

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Laveno Mombello
15/02/2017

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI
Dott. Bruno Bresciani

Comune di Laveno Mombello – Provincia di Varese

OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - CONFERMA ALIQUOTE PER L' ANNO 2017.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Addì, 11 novembre 2016



Il Responsabile del Settore
Gestione Entrate
(Cristina rag. Violini)

Comune di Laveno Mombello
Provincia di Varese

**OGGETTO: TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – CONFERMA
ALIQUOTE PER L'ANNO 2017.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Settore Gestione Entrate, si rilascia parere FAVOREVOLE di regolarità contabile in quanto coerente con lo schema di Bilancio 2017-2019 - annualità 2017.

Addi, 27-12-2016



Il Responsabile di Servizio Finanziario
Rag. Viviana Splendori

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Provincia di Varese

Verbale n. 3 del 17.1.2017

OGGETTO: Parere su proposta di deliberazione Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Conferma aliquote per l’anno 2017

IL Revisore

Premesso che l'art. 239 comma 1 lettera B n.7 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3 del decreto legge 10/10/2012, n.174, prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali,

Esaminata la proposta di deliberazione riguardante “**Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) – Conferma aliquote per l’anno 2017**”;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49 del d.Lgs. n.267/2000, espressi rispettivamente dalla Rag. Cristina Violini e dalla Rag. Viviana Splendori;

Dato atto che le aliquote e le detrazioni relative all’imposta in oggetto non subiscono variazioni rispetto all’esercizio precedente e sono conformi alle normative vigenti;

in relazione alle proprie competenze,

esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto.

IL REVISORI DEI CONTI

Camillo Corna

